



Comune di Fidenza

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO
SOCIO-SANITARIO**

Approvato con Delib. C.C. n. 16 del 19/05/2010

Indice

Art. 1 – Principi ispiratori

Art. 2 – Consulta comunale del volontariato socio-sanitario

Art. 3 – Finalità ed attività

Art. 4 – Funzioni

Art. 5 - Composizione

Art. 6 – Criteri e modalità di adesione alla consulta

Art. 7 – Organi della Consulta

Art. 8 - Costituzione e funzionamento dell'assemblea

Art. 9– Competenze dell'assemblea

Art. 10 – Presidente - ruolo e funzioni, Vice Presidente e Segretario

Art. 11 – Consiglio esecutivo

Art. 12 – Perdita della carica di componente dell'assemblea

Art. 13 - Perdita della carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Componente del Consiglio Esecutivo

Art. 1
PRINCIPI ISPIRATORI

1. Il Comune di Fidenza, coerentemente col principio costituzionale della sussidiarietà, riconosce nel Volontariato, per la sua presenza e radicamento sul territorio, una risorsa insostituibile, una voce qualificata, un interlocutore privilegiato capace di interpretare i bisogni dei cittadini ed efficacemente interagire con l'Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche sociali.
2. Il Comune di Fidenza nell'ambito delle proprie funzioni che prevedono, tra l'altro, la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale e la valorizzazione delle libere forme associative, individua nella Consulta comunale del volontariato socio-sanitario lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e le Istituzioni operanti sul territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento di condivisi obiettivi a favore delle fasce più deboli della società e di tutti gli abitanti.

Art. 2
CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO SOCIO-SANITARIO

1. E' istituita la Consulta delle organizzazioni di volontariato impegnate in attività di solidarietà sociale, così denominata: "Consulta comunale del volontariato socio-sanitario".

Art. 3
FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. La Consulta è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione di libere organizzazioni impegnate in attività destinate alle fasce deboli, all'accoglienza ed alla crescita civica.
2. La Consulta propone e collabora alla realizzazione di iniziative intese a favorire il raccordo tra le associazioni locali e tra queste e l'Amministrazione Comunale, a diffondere l'informazione, a promuovere lo sviluppo di una cultura di effettiva solidarietà tesa all'affermazione della giustizia sociale partendo dal riconoscimento dei diritti delle persone.
3. In particolare si propone di favorire, incrementare e diffondere una cultura di prevenzione, di condivisione e di aiuto in favore dei soggetti deboli ed emarginati.
4. La Consulta adotta le seguenti linee di intervento:
 - a) Contribuire alla diffusione di una cultura dell'associazionismo;

- b) Promuovere la collaborazione e lo scambio d'esperienza tra le associazioni che operano nello stesso settore a livello comunale e sovra comunale, attraverso un confronto d'idee, programmi e progetti che consenta il convergere delle risorse disponibili verso obiettivi comuni.

Art. 4 FUNZIONI

1. In relazione alle proprie finalità, la Consulta:
 - a) promuove seminari, incontri e dibattiti sui problemi inerenti la politica sociale e i servizi ad essa legati;
 - b) fornisce pareri, quando ne venga fatta richiesta dalla Amministrazione Comunale, su provvedimenti inerenti la materia sociale e sanitaria;
 - c) avanza proposte e rivolge, quando lo ritiene necessario, interrogazioni alla Amministrazione Comunale.
2. Il parere della consulta ha valore consultivo ma anche se non obbligatorio e non vincolante per l'Amministrazione Comunale, sarà attentamente valutato.

Art. 5 COMPOSIZIONE

1. Sono chiamate a fare parte della Consulta, nella misura di un rappresentante per ciascun Ente o Associazione, tutte le realtà organizzative presenti nel territorio che hanno un ruolo significativo nel mondo dell'associazionismo e ne assicurano la migliore rappresentatività.
2. Sono invitati permanenti alla Consulta, senza diritto di voto, il Sindaco e l'Assessore delegato alle Politiche Sociali;
3. La Consulta può richiedere, altresì, la partecipazione alla stessa, quali componenti consultivi, di persone notoriamente impegnate in Enti, Istituzioni, Associazioni, Organizzazioni sindacali e del volontariato che si dedicano ai problemi e agli interventi nel settore delle politiche sociali, nonché di persone che per pari esperienza e competenza professionale possono arrecare un effettivo contributo.

Art. 6 CRITERI E MODALITÀ DI ADESIONE ALLA CONSULTA

1. Nel rispetto dei principi di democraticità e rappresentatività e dei principi informativi dello Statuto comunale possono, previa specifica richiesta, aderire alla Consulta tutte le organizzazioni di volontariato e gli altri organismi operanti nell'ambito delle attività sociali e sanitarie di cui al precedente art. 2 e presenti in città che effettuino iniziative o svolgano attività a vantaggio della popolazione del Comune o comunque di interesse generale o di pubblica rilevanza od utilità.
2. La richiesta, indirizzata al Sindaco, deve essere firmata dal legale rappresentante dell'associazione od organismo e corredata da un elenco delle attività svolte in precedenza in ambito comunale e provinciale.

3. La costituzione iniziale della Consulta e' preceduta da idonee forme di pubblicità tali da consentire a tutti gli interessati di richiedere l'adesione alla Consulta medesima. L'eventuale diniego deve essere motivato e comunicato dal Sindaco entro trenta giorni ai richiedenti sulla base dell'istruttoria effettuata dal dirigente competente per materia.
4. Decorsi trenta giorni dalla pubblicità di cui al precedente comma 3, i soggetti che hanno richiesto di partecipare alla Consulta sono convocati dal Sindaco per la seduta di insediamento della Consulta medesima.
5. Successivamente alla costituzione, l'adesione di nuovi soggetti alla Consulta può avvenire a seguito di apposita richiesta scritta su carta libera, corredata dal testo dello statuto o di altro documento programmatico e corredata da un elenco delle attività svolte in precedenza in ambito comunale e provinciale e dall'indicazione relativa alla composizione degli organi di rappresentanza.

Art. 7 ORGANI DELLA CONSULTA

1. Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Presidente e il Consiglio Esecutivo.

Art. 8 COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata, entro 30 giorni dalla costituzione della Consulta, dal Sindaco o suo delegato.
2. L'Assemblea è costituita dal legale rappresentante o suo delegato di ogni singola associazione od organismo facente parte della Consulta comunale del Volontariato.
3. L'Assemblea, nella prima seduta, procede, con voto segreto, all'elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario i quali ricoprono tali cariche anche nell'ambito del Consiglio esecutivo. Nella medesima seduta, con ulteriore, separata votazione, l'Assemblea procede, sempre con voto segreto, all'elezione dei restanti componenti del Consiglio Esecutivo, da individuarsi nell'ambito degli appartenenti alle associazioni od organismi facenti parte della Consulta.
4. Ciascun componente dell'Assemblea può esprimere una sola preferenza e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
5. In caso di parità si procede immediatamente ad una successiva votazione tra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.
6. In caso di ulteriore parità risulterà eletto il più anziano di età.
7. L'Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti e, comunque, almeno due volte all'anno.
8. Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea e' da intendersi riconvocata in seconda convocazione nel giorno ed ora indicati nell'avviso della convocazione stessa; in tale seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti arrotondato per eccesso.
9. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente. Gli astenuti e le schede bianche non vengono considerati ai fini del

computo della maggioranza dei votanti. Tali votazioni, se non riguardano persone, devono essere effettuate per alzata di mano.

10. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
11. L'Assemblea dura in carica tre anni.

Art. 9

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. Compete all'Assemblea:
 - a) eleggere il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e gli altri componenti del Consiglio esecutivo;
 - b) determinare gli indirizzi operativi del Consiglio esecutivo e controllarne l'attività;
 - c) proporre modifiche ed integrazioni del presente regolamento all'Amministrazione comunale.

Art. 10

PRESIDENTE - RUOLO E FUNZIONI, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea nei modi di cui all'art. 8 e con la maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente dura in carica per tutta la durata dell'Assemblea ed è rieleggibile una sola volta.
3. Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Esecutivo. Partecipa, su invito, alle riunioni delle commissioni consiliari comunali permanenti. Riferisce all'Assessore competente su attività, proposte, iniziative della Consulta, anche attraverso la trasmissione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo.
4. Il Vice Presidente sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente e ne assume tutte le funzioni.
5. Il Segretario assiste l'Assemblea ed il Consiglio Esecutivo nello svolgimento delle loro sedute e cura la regolare redazione e tenuta delle decisioni e dei relativi verbali.
6. Il Segretario ha diritto di voto ad ogni effetto come componente sia dell'Assemblea che del Consiglio Esecutivo.

Art. 11

CONSIGLIO ESECUTIVO

1. Il Consiglio Esecutivo si compone di **quattro membri**, oltre al Presidente, al Vice Presidente ed al Segretario.
2. Il Consiglio Esecutivo è nominato dall'Assemblea nei modi indicati al precedente art. 8 e dura in carica per tutta la durata dell'Assemblea che lo ha eletto.
3. Le sedute del Consiglio Esecutivo sono valide con la presenza di almeno quattro componenti.
4. Le votazioni, quando non riguardano persone, sono effettuate per alzata di mano.
5. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

6. Compete al Consiglio Esecutivo:
 - a) esprimere alla Amministrazione Comunale, entro trenta giorni dalla richiesta, pareri sui programmi ed iniziative che interessano il settore socio-sanitario;
 - b) esprimere parere sulle richieste di adesione alla Consulta presentate da associazioni od organismi in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
 - c) proporre il calendario delle iniziative da svolgersi sul territorio per migliorare il coordinamento e la condivisione delle stesse;
 - d) collaborare con l'Amministrazione Comunale nell'interesse della collettività nel quadro della valorizzazione e affermazione dell'attività dell'associazionismo e del volontariato;
 - e) costituire Gruppi di Lavoro avvalendosi, se necessario, di esperti esterni alla Consulta, senza alcun onere posto a carico dell'Amministrazione Comunale.
7. Ai lavori del Consiglio Esecutivo possono partecipare senza diritto di voto il Sindaco o l'Assessore alle Politiche Sociali.

Art. 12

PERDITA DELLA CARICA DI COMPONENTE DELL'ASSEMBLEA

1. La carica di componente dell'Assemblea si perde per:
 - a) dimissioni;
 - b) scioglimento dell'organizzazione rappresentata in Consulta;
 - c) tre assenze consecutive alle sedute dell'Assemblea senza giustificato motivo;
 - d) venir meno dell'appartenenza all'associazione od organismo rappresentati.
2. Nei casi di cui alle precedenti lettere a), c) e d) le organizzazioni rappresentate dai componenti che hanno perso detta carica sono tenute a nominare un nuovo delegato e in mancanza di tale nomina non possono partecipare alle assemblee.

Art. 13

PERDITA DELLA CARICA DI PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO E COMPONENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO

1. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed i restanti membri del Consiglio Esecutivo perdono dette cariche per:
 - a) dimissioni;
 - b) scioglimento dell'organizzazione rappresentata in Consulta;
 - c) tre assenze consecutive alle sedute del Consiglio senza giustificato motivo;
 - d) venir meno dell'appartenenza all'associazione od organismo rappresentati.
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, l'Assemblea procede alle conseguenti sostituzioni secondo le procedure previste all'art. 7 e nel rispetto di quanto previsto all'art. 10, comma 1.